

DECRETO CURA ITALIA - NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA'

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, **l'assemblea delle società di capitali per l'approvazione del bilancio è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.** Tale disposizione si applica alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici **possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie,** l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e **l'intervento all'assemblea** mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, **mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti,** la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti previsti dalle norme del codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che **l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.**

19 marzo 2020